



azienda servizi integrati

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE PER MACCHINE DI DISIDRATAZIONE MECCANICA DI FANGHI DI SUPERO DA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE A FANGHI ATTIVI.**

### ARTICOLO 1) - OGGETTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura periodica di POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE da utilizzare per la disidratazione tramite idroestrattori meccanici, di fanghi biologici di risulta da processi di depurazione presso impianti di trattamento di acque reflue urbane siti in:

- a) Caorle – via Traghete, 101;
- b) Jesolo – via A. Aleardi, 46;
- c) San Donà di Piave – via G. Tronco, 4.

### ARTICOLO 2) - QUANTITÀ PRESUNTE DELLA FORNITURA

Il fabbisogno complessivo presunto di prodotto per un anno dalla data di aggiudicazione, assumendo un titolo, per tutta la durata della fornitura, pari al 45% in principio attivo, è stimabile per i tre impianti in:

- a) Caorle – via Traghete, 101: circa 18.000,00 kg;
- b) Jesolo – via A. Aleardi, 46: circa 25.000,00 kg;
- c) San Donà di Piave – via G. Tronco, 4: circa 12.000 kg.

La suddetta quantificazione è puramente indicativa e potrà variare, in più o in meno, in relazione alle reali esigenze che si presenteranno. In ragione della variabilità, in qualità e quantità, di fango trattato presso ogni singolo impianto interessato, non può essere garantito il quantitativo (e di conseguenza l'importo) minimo delle singole forniture da eseguire.

Si dà quindi atto che non sussiste alcun diritto dell'Appaltatore al conferimento della fornitura in qualsiasi misura minima o massima e che, comunque, l'Appaltatore resta obbligato alle medesime condizioni stabilite.

Quanto sopra, fermo restando che, per effetto della normale variabilità quantitativa delle condizioni di processo ovvero delle caratteristiche del fango da trattare, l'Appaltatore resta obbligato ad adeguare il prodotto fornito alle prestazioni richieste nella documentazione di gara.

### ARTICOLO 3) - DURATA DELLA FORNITURA

L'appalto avrà la durata di 12 mesi con decorrenza dall'15/06/2016 e con scadenza il 14/06/2017, salvo la richiesta di esecuzione anticipata per motivi di urgenza.

E' tuttavia facoltà dell'Azienda Servizi Integrati S.p.A. almeno tre mesi prima della scadenza chiedere la disponibilità alla ditta affidataria a rinnovare il contratto agli stessi prezzi patti e condizioni per un ulteriore anno. La ditta affidataria dovrà dare risposta scritta entro 15 giorni dalla richiesta.

### ARTICOLO 4) - SUBAPPALTO



azienda servizi integrati

L'affidamento della fornitura non potrà essere subappaltato. L'aggiudicatario potrà avvalersi delle prestazioni di terzi esclusivamente per le attività di trasporto e scarico come meglio descritto al successivo Art. 7.

Rimane invariata la responsabilità dell'aggiudicatario il quale, anche per la parte di servizi eventualmente affidata ai terzi trasportatori, risponderà in proprio di tutti gli obblighi previsti dal presente Capitolato e delle relative penali.

#### ARTICOLO 5) – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Presso gli impianti di depurazione acque reflue urbane gestiti da A.S.I. S.p.A., destinatari della fornitura di cui al presente capitolato, sono installate le seguenti macchine:

Impianto di Caorle – via Traghete, 101: IDROESTRATTORE HILLER DECANter DP 54 – 422

Impianto di Jesolo – via a. Aleardi, 46: IDROESTRATTORE HILLER DECANter DP 54 – 422

Impianto di San Donà di Piave – via G. Tronco, 4: PRESSA A VITE HUBER ROS 3Q – 440  
Considerando una concentrazione media di SST nel fango da disidratare tra il 2,0% e il 3,0%, (una concentrazione di principio attivo del 46% e una diluizione del polielettrolita del 0,4% a Caorle e Jesolo e dello 0.25% a San Donà) la ditta offerente dovrà impegnarsi a fornire un polielettrolita cationico in emulsione in grado di soddisfare alle seguenti condizioni:

CAORLE – via Traghete, 101:

- a) consumo max di principio attivo di polielettrolita non superiore a 16,0 kg su ton di secco;
- b) tenore di secco nel fango disidratato non inferiore al 27%;
- c) concentrazione di secco nel centrato non superiore a 0,20%.

JESOLO – via A. Aleardi, 46:

- d) consumo max di principio attivo di polielettrolita non superiore a 14,0 kg su ton di secco;
- e) tenore di secco nel fango disidratato non inferiore al 27%;
- f) concentrazione di secco nel centrato non superiore a 0,20%.

SAN DONÀ DI PIAVE – via G. Tronco, 4:

- g) consumo max di principio attivo di polielettrolita non superiore a 35,0 kg su ton di secco;
- h) tenore di secco nel fango disidratato non inferiore al 24%;
- i) concentrazione di secco nel centrato non superiore a 0,20%.

#### ARTICOLO 6) - CONSEGNE

Il prodotto dovrà essere consegnato, presso gli impianti esclusivamente tramite cisternette da circa 1000 kg su pallet da 1 mc; il mezzo di trasporto dovrà essere dotato di pedana mobile e transpallet per lo scarico ed il posizionamento dei tank nelle sedi indicate dal personale d'impianto. Rimane a carico dell'Appaltatore l'onere del ritiro delle cisternette vuote non bonificate.

Il prezzo offerto è altresì comprensivo dei costi sopportati dall'aggiudicatario per il servizio di raccolta e corretto smaltimento dei contenitori usati non lavati. I prezzi saranno comprensivi dei costi di immagazzinamento, trasporto, scarico nonché di qualsivoglia altra spesa connessa o accessoria alla fornitura/servizio



azienda servizi integrati

Di norma le consegne dovranno essere eseguite entro 7 (sette) giorni solari dall'ordine che potrà essere anticipato telefonicamente e successivamente confermato via e-mail all'indirizzo fornito dalla ditta Aggiudicataria; successivamente all'aggiudicazione verrà redatto un programma mensile delle consegne (di massima, non vincolante per la Stazione appaltante), che potrà essere soggetto a modifiche a seconda delle esigenze di conduzione degli impianti di depurazione interessati).

Le consegne dovranno essere effettuate in giorni feriali, a cura, rischio e spese del fornitore, presso i punti di consegna degli impianti di cui all'art. 1) del presente C.S.A..

La consegna dovrà essere accompagnata da documento di trasporto, compilato secondo la legislazione vigente, che riporti in chiaro il numero d'ordine assegnato da A.S.I. S.p.A. nonché dalla scheda di sicurezza del prodotto fornito.

Tutti gli impianti di cui all'art.1) del presente C.S.A. sono dotati di pesa a ponte; pertanto tutte le consegne dovranno essere verificate tramite pesata del veicolo in ingresso all'impianto e dopo scarico del prodotto.

Tutte le operazioni di consegna dovranno essere eseguite alla presenza di personale di A.S.I. S.p.A.. Gli orari di ogni consegna, di norma, dovranno essere compatibili con l'orario di lavoro in vigore presso gli impianti di cui all'art. 1) del presente C.S.A..

Indicativamente gli orari di consegna saranno i seguenti:

- dal lunedì al giovedì dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle 14:00 alle 16:30;
- il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 11:30;
- sabato e festivi chiuso.

Consegne in orari diversi da quelli suindicati dovranno essere obbligatoriamente concordate con il referente dell'ASI S.p.A..

Fatta eccezione ai casi riconducibili a calamità naturali o di eccezionale gravità, il fornitore non potrà addurre giustificazioni sulla ritardata consegna del prodotto (per es.: scioperi, manifestazioni, cortei, ecc.). In questi casi il fornitore dovrà comunque garantire un rifornimento che consenta il regolare funzionamento degli impianti. Diversamente troveranno applicazione le disposizioni di cui all'Art.10.

Il fornitore ha l'obbligo di ritirare a proprie spese i contenitori esauriti dei prodotti in emulsione, non bonificati, al momento della consegna di ogni nuova fornitura, salvo diverso accordo tra le parti per il ritiro cumulativo dei contenitori vuoti, e comunque al raggiungimento di un quantitativo massimo pari 15 contenitori.

## ART. 7) – VERIFICHE DELLA FORNITURA

I controlli di qualità delle singole forniture verranno effettuati, sulla base delle schede tecniche presentate nell'offerta .

A.S.I. S.p.A. si riserva di controllare presso la propria Sezione C.S.T.P., ogni qualvolta lo riterrà opportuno, la qualità del prodotto fornito.

Per l'intera durata del contratto, il fornitore dovrà garantire la rispondenza del prodotto fornito alle caratteristiche dichiarate nella scheda tecnica presentata in sede d'offerta (art. 14) e dovrà inoltre garantire le prestazioni richieste da A.S.I. S.p.A. di cui al precedente art. 7).

A.S.I. S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla corrispondenza tra quanto dichiarato in sede d'offerta e quanto effettivamente fornito, secondo la seguente procedura:

potrà essere prelevato, al momento della consegna, un campione del prodotto suddiviso in N°4 aliquote così destinate:

- 2 aliquote (N°1 e N°2) saranno inviate alla Sezione C.S.T.P. di A.S.I. S.p.A. per le verifiche di qualità;



azienda servizi integrati

□ 1 aliquota (N°3), denominata contro-campione, sarà sigillata e conservata presso la Sezione C.S.T.P. di A.S.I. S.p.A., tenuta a disposizione per eventuali analisi di verifica che verranno eseguite a cura della Sezione C.S.T.P. di A.S.I. S.p.A. alla presenza di un rappresentante del fornitore;

□ 1 aliquota (N°4) verrà consegnata al trasportatore/fornitore per proprie eventuali verifiche analitiche.

I contenitori saranno forniti dalla Sezione C.S.T.P. di A.S.I. S.p.A. e avranno di norma la capacità di 100 ml.

Il trasportatore, in rappresentanza del fornitore, dovrà sottoscrivere il verbale di prelievo e prenderà in custodia il campione destinato al fornitore.

La mancata firma del verbale di prelievo secondo le modalità stabilite o il mancato ritiro del campione destinato al fornitore, comporteranno l'accettazione completa delle eventuali contestazioni formulate da A.S.I. S.p.A. e delle relative penali che verranno applicate.

Nel caso in cui, sulla base dei risultati di laboratorio, il prodotto non rispettasse le caratteristiche qualitative di cui alla scheda tecnica presentata con la documentazione allegata all'offerta, A.S.I. S.p.A. ne darà comunicazione via pec al fornitore, almeno 15 (quindici) giorni solari prima della scadenza del prodotto dichiarata in fase di fornitura/consegna, e comunque entro 30 (trenta) giorni solari dalla consegna.

Il fornitore potrà presentare per iscritto ad A.S.I. S.p.A. le proprie osservazioni/contestazioni entro 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta comunicazione: la mancata contestazione nei termini indicati si intenderà quale accettazione dei risultati di laboratorio e darà luogo all'applicazione delle relative sanzioni (es. penali, risoluzione del contratto, risarcimento di ulteriore danno subito, ecc.).

In ogni caso, la contestazione del fornitore dovrà essere corredata dal referto di analisi del campione ritirato al momento della fornitura che dimostri la conformità del prodotto e renda così necessaria l'ulteriore verifica sul contro-campione sigillato.

A.S.I. S.p.A. comunicherà al fornitore la data per le operazioni di contro analisi; il mancato intervento del rappresentante del fornitore alla data fissata, esonererà definitivamente A.S.I. S.p.A. dall'analisi di riscontro e darà luogo all'applicazione delle sanzioni previste.

Fatti salvi i controlli di qualità sopra indicati, dovrà comunque essere consentito al personale di A.S.I. S.p.A. di visitare gli stabilimenti di produzione e i magazzini di stoccaggio del fornitore.

## ART. 8) – PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel controllo di qualità delle forniture, gli scostamenti relativi tra il prodotto fornito ed il prodotto offerto saranno rilevati con riferimento alle caratteristiche dichiarate nella scheda tecnica del prodotto, presentata in sede di offerta.

Per la verifica di qualità degli eventuali prodotti forniti in alternativa al prodotto di prima fornitura, il riferimento delle caratteristiche qualitative sarà definito dalla relativa scheda tecnica, oppure dalle caratteristiche tecniche rilevate su un campione prelevato alla prima fornitura di tale prodotto alternativo.

Qualora, a seguito dei controlli sui risultati ottenuti nel processo di disidratazione, si riscontrassero difformità rispetto a quanto richiesto al precedente art. 5), A.S.I. S.P.A. si riserva di applicare le seguenti sanzioni/penali:

- a) **NON-CONFORMITÀ:** se dai risultati delle analisi e dai conteggi dei consumi risulteranno valori non conformi per una quantità in valore assoluto maggiore del 5% del valore richiesto, la ditta aggiudicataria dovrà procedere alla



azienda servizi integrati

- sostituzione del polielettrolita (a sue totali cura e spese, entro cinque giorni lavorativi 48 ore dalla contestazione), con altro le cui caratteristiche soddisfino a quanto richiesto; dopo tre non-conformità contestate per il prodotto fornito per un singolo impianto, A.S.I. S.p.A. si riserva la facoltà di annullare il contratto di fornitura per la parte non conforme, proponendo l'aggiudicazione dello stesso alla seconda ditta in graduatoria, richiedendo inoltre rimborso alla prima aggiudicataria dei maggiori oneri sostenuti.
- b) Nel caso in cui il prodotto in emulsione non sia più utilizzabile dopo un numero di giorni di stoccaggio presso l'impianto di destinazione inferiore alla durata dichiarata (durata del prodotto tal quale a temperatura ambiente nell'intervallo 5-35 °C non-miscelato) in sede d'offerta A.S.I. S.p.A. si riserva di respingere la fornitura, e il Fornitore dovrà, in tal caso, provvedere a sostituire la quantità di prodotto inutilizzato, a propria cura e spese, entro 48 (quarantotto) ore dall'avvenuta contestazione;
  - c) Qualora, dalle analisi effettuate presso il laboratorio di ASI S.p.A. il titolo del prodotto offerto risulti inferiore al 45% verranno applicate penali pari al 10% del valore della singola fornitura e il fornitore dovrà procedere entro 48 ore dalla contestazione scritta, anche via mail, alla sostituzione del prodotto. Qualora l'aggiudicatario non ottemperi nei modi sopra descritti, ASI SpA sarà libera di rivolgersi al mercato per reperire quanto necessario addebitando il maggior costo e le maggiori spese sostenute al Fornitore
  - d) nel caso di ritardo nelle consegne, rispetto ai tempi stabiliti all'art. 6 o nel caso di consegne parziali (vedi art. 7 "controllo quantità"), verrà applicata una penale giornaliera pari al 10% del valore della fornitura inevasa; se il ritardo superasse i 5 giorni solari o provocasse danni, problemi tecnici o compromettesse la regolare erogazione del servizio, A.S.I. S.p.A., salva immediata comunicazione via fax e/o pec al Fornitore, potrà approvvigionarsi senza indugio altrove, a qualsiasi condizione e prezzo, addebitando il maggior costo e le maggiori spese sostenute al Fornitore; in ogni caso le penali applicate non potranno superare il 100% del valore di ciascuna singola fornitura.

I giorni per il computo delle penali di cui al presente articolo sono da intendersi giorni naturali e consecutivi.

A garanzia di ogni danno che potrà derivare dall'inadempimento degli obblighi contrattuali nonché del pagamento delle penali previste dal presente Capitolato, A.S.I. S.p.A. si riserva la facoltà di rivalersi direttamente ed immediatamente sugli importi da liquidarsi in fattura.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e salvo il risarcimento del maggior danno, costituisce, a favore di A.S.I. S.p.A., legittimo motivo di risoluzione contrattuale:

- a) il ripetersi di forniture non conformi e/o la reiterata inosservanza dei tempi di consegna stabiliti, qualora l'accertamento superi le 2 (due) consegne "inaccettabili";
- b) l'affidamento, da parte del Fornitore, in subappalto totale o parziale della fornitura.

È fatta comunque salva la facoltà per A.S.I. S.p.A. di esercitare il diritto di risoluzione in caso di altre gravi inadempienze del Fornitore nonché per le altre cause ammesse dalla Legge.

In nessun caso il Fornitore potrà sospendere o rifiutare l'erogazione delle forniture salvo i casi di forza maggiore; diversamente, salvo preavviso inoltrato a mezzo pec, A.S.I. S.p.A. si riserva di rivolgersi ad altro fornitore addebitando all'aggiudicatario i maggiori costi sostenuti.

## ART. 9) - RESPONSABILITÀ – ASSICURAZIONE - RISARCIMENTI



azienda servizi integrati

Oltre alle dichiarazioni previste in fase di presentazione dell'offerta, la Ditta Aggiudicataria dovrà, qualora necessaria, produrre la documentazione che attesta la sua idoneità tecnica e legale, e quella di eventuali terzi trasportatori, allo svolgimento di tutte le attività previste dal presente Capitolato.

Dovrà essere documentata, qualora richiesta dalla vigente normativa in materia di trasporto di materiali pericolosi, l'autorizzazione al trasporto del prodotto oggetto della fornitura e l'idoneità dei relativi mezzi.

Le forniture dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme di sicurezza con particolare riferimento, presso gli impianti, a quanto previsto dalla Legge 81/2008 e s.m.i..

La Ditta Fornitrice rimane comunque responsabile del rispetto del Codice della Strada, della sicurezza del proprio personale e di eventuali danni causati a terzi, al personale e agli impianti di A.S.I. S.p.A. anche nel caso in cui venissero affidati a terzi i servizi di trasporto e scarico del prodotto fornito.

A.S.I. S.p.A. non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'impresa aggiudicataria, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico del committente.

L'aggiudicatario è responsabile di qualsiasi danno, diretto o indiretto, che possa derivare a materiali, attrezzature ed impianti di A.S.I. S.p.A. o a soggetti terzi, dall'esecuzione della fornitura in oggetto

#### RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE/TRASPORTATORE

L'accertamento di eventuali danni sarà effettuato dal responsabile Tecnico di A.S.I. S.p.A. alla presenza del referente del Fornitore (o suo delegato) e/o del trasportatore.

A tale scopo il responsabile Tecnico comunicherà, con sufficiente anticipo, al Fornitore e/o al trasportatore data, ora e luogo in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo da consentire al Fornitore e/o al trasportatore di intervenire.

Qualora Fornitore e/o trasportatore non manifestassero volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, il responsabile Tecnico procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dal Fornitore o dal trasportatore.

#### ART.10) – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni di contratto nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato, l'aggiudicataria dovrà costituire, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006, una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell'importo contrattuale da costituire nei modi consentiti dalle vigenti norme di legge.

Nel caso di imprese in possesso di Certificazione di qualità, l'importo della cauzione può essere ridotto del 50%. In tal caso dovrà essere prodotta una copia della certificazione di qualità posseduta.

In espressa deroga alle previsioni di cui all'art. 75, comma 3 del D.Lgs. 163/06, non è ammessa fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento. La polizza o fideiussione bancaria dovranno avere validità per tutta la durata dell'appalto e sino alla certificazione della Società circa la regolarità della fornitura.

Non saranno accettate garanzie con indicazione di una data prefissata di scadenza temporale. Il deposito cauzionale dovrà essere depositato entro 10 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito di gara e comunque prima della stipulazione del contratto.



azienda servizi integrati

Qualora la ditta, risultata aggiudicataria dell'appalto, rinunci o non si presenti nel giorno ed ora stabiliti da A.S.I. S.p.A. per la firma del contratto, A.S.I. S.p.A. si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione e l'appalto potrà essere affidato dal committente, a suo insindacabile giudizio, alla ditta che in sede di gara ha offerto le condizioni immediatamente più vantaggiose e che segue in graduatoria, oppure ripetere la gara stessa.

La ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

La cauzione definitiva sarà svincolata al termine del periodo di durata del contratto di cui all'art. 3 del capitolato speciale.

#### ART. 11) – DIVIETO DI CESSIONE DELLA FORNITURA, DEL CREDITO O DEL CONTRATTO

E' tassativamente vietata la cessione, anche parziale, della fornitura, del credito o del contratto, salva espressa autorizzazione.

La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia incorporato da altra azienda o ramo di azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

La cessione comporterà l'immediata risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.

#### ART. 12) – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora si verificassero da parte della ditta appaltatrice inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, il Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale o con l'ammontare del credito maturato dalla ditta per forniture rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

A.S.I. S.p.A. si riserva altresì la facoltà di richiedere indennizzi derivanti dall'inadempienza ed il rimborso dei maggiori costi derivanti dall'affidamento ad altra ditta.

Al fornitore inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più da A.S.I. S.p.A., rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso.

A.S.I. S.p.A. in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a. in qualsiasi momento quando essa, a suo insindacabile giudizio, ritenga l'impresa non più idonea a continuare il servizio;
- b. in caso di cessione dell'azienda, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento, etc. a carico della ditta aggiudicataria;
- c. in caso di subappalto non preventivamente autorizzato;
- d. in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- e. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;



azienda servizi integrati

f. quando non vengono rispettati da parte dell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e alla legge 68 del 1999;

La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni quindici, da trasmettere via pec e in tale caso A.S.I. S.p.A., a suo insindacabile giudizio, potrà affidare il servizio oggetto dell'appalto, alla ditta che in sede di gara ha offerto le condizioni immediatamente più vantaggiose (in applicazione dell'art.140 del D.Lgs. n.163/06), oppure ripetere la gara stessa.

La ditta non potrà alcuna eccezione, né avrà titolo ad alcun risarcimento di danni.

Oltre che nei casi espressamente previsti nel presente capitolato, A.S.I. S.p.A. si riserva di non affidare il servizio, quindi risolvere il contratto in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, per motivazioni di pubblico interesse.

Nessun indennizzo sarà dovuto alla ditta appaltatrice.

#### ART. 13) – RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA

Il committente considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine.

Il presente documento stabilisce quindi come prima regola per l'appaltatore, quella che le lavorazioni che sono oggetto dell'appalto dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 D.Lgs. 81/08, vista la determinazione dell'Autorità dei lavori pubblici n° 3/2008, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto:

"...viste le attività oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro..." .

#### ART. 14) – REFERENTE

Dopo la stipula del contratto, prima dell'avvio dell'appalto, l'Impresa dovrà indicare il nominativo del referente, il quale dovrà tenere costanti contatti con l'ufficio responsabile del servizio – Sezione Impianti Acque Reflue.

Il referente (o il suo sostituto) dovrà essere dotato delle necessarie competenze tecniche.

Allo stesso, l'appaltatore, conferirà ogni necessario potere e facoltà che lo metta in grado di utilmente rappresentarlo nei confronti del committente che ad esso comunicherà ogni disposizione, anche verbale, comunque attinente lo svolgimento del rapporto scaturente dal contratto di appalto.

Dopo aggiudicazione, A.S.I. S.p.A. comunicherà alla ditta aggiudicataria nominativo e contatti del Referente tecnico per A.S.I. S.p.A., il quale sarà il soggetto autorizzato ad impartire direttive in ordine alla gestione dell'appalto.

Il referente del fornitore (o il suo sostituto) dovranno essere di gradimento del committente che ne potrà chiedere l'allontanamento e la sostituzione con semplice comunicazione scritta motivata inviata all'appaltatore.

#### ART. 15) – OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO





azienda servizi integrati

L'appaltatore dovrà provvedere affinché ogni dipendente destinato alla fornitura sia sempre provvisto di documento di riconoscimento.

Al personale che non risulterà identificabile non sarà consentito l'ingresso e se già in cantiere/impianto/sede verrà allontanato.

L'appaltatore dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.

In tal senso il responsabile Tecnico ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

Il personale che verrà messo a disposizione dalla società per l'espletamento del servizio in oggetto dovrà essere idoneo a svolgere tali prestazioni e di provata capacità, onestà e moralità.

L'Impresa aggiudicataria ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano la società aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

La società aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

L'Impresa deve certificare a richiesta dell'amministrazione, l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto.

Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, A.S.I. S.p.A. procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando all'impresa un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

Qualora l'impresa non adempia entro il predetto termine A.S.I. S.p.A. procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'impresa non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento dei danni.

## ART. 16) - PAGAMENTI – TRACCIABILITA'

I pagamenti saranno effettuati su presentazione di regolare fattura entro 60 giorni consecutivi dalla data di ricevimento, a mezzo mandato bancario.

La ditta affidataria dovrà assumersi gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche se non in via esclusiva) per i pagamenti da parte dell'A.S.I. S.p.A. per lo specifico appalto.

Qualora la ditta affidataria non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.



azienda servizi integrati

#### ART. 17) – ELEZIONE DOMICILIO

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, il domicilio della ditta appaltatrice è quello indicato nell'istanza di partecipazione, il domicilio di A.S.I. S.p.A. è Via N. Sauro, 21 – 30027 SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

#### ART. 18) – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove A.S.I. S.p.A. fosse attore o convenuto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di VENEZIA con rinuncia di qualsiasi altro.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

#### ART. 19) – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati per i soli fini attinenti alla partecipazione alla presente gara e la conclusione/esecuzione del relativo contratto. Il trattamento avverrà attraverso mezzi cartacei ed informatici, nell'assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l'interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall'impresa; in difetto si potrà determinare l'impossibilità per questa Amministrazione di dar corso alla valutazione dell'offerta presentata e/o alla conclusione del contratto e/o all'esecuzione del rapporto da esso contratto nascente. I dati così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi.

Titolare del trattamento è A.S.I. S.p.A.

#### Art. 20) - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti in materia.

San Donà di Piave, aprile 2016

**IL COORDINATORE DELLA SEZIONE  
IMPIANTI ACQUE REFLUE  
Dr. Ing. Nicola Bonato**

**IL DIRETTORE TECNICO  
Dr. Ing. Simone Grandin**